

PROPOSIZIONE XV.

Quando il Papa per fare ubbidire a' suoi comandamenti ingiusti, e nulli, ò perche eccedino l'autorità datagli da Cristo, ò perche s'ino contro la legge Divina, fulmina sentenza, ò censura di scomunica, ò d'Interdetto; quella contiene errore intollerabile, ed è ingiusta, e nulla, e non si deve ricevere, ned ubbidire, nè stimare; salva la riverenza debita alla Sede Apostolica.

Perche chi non contraviene à precetto alcuno legitimo non pecca; e chi non pecca mortalmente, anzi anco con contumacia, non puol' essere scomunicato: atteso che Cristo N. S. istituendo la scomunica Matth. 18. propone, *si peccaverit in te frater tuus, &c.* e S. Paolo ce ne dà l'esempio al 5. della 1. a' Cor. *Si is, qui frater nominatur est fornicator, aut avarus, aut idolis serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum ejusmodi, nec cibum sumere.* Ned ammette la scomunica, che *ad interitum carnis ut spiritus salvus sit.* Mà le opere della carne le numera al 5.